



1072

REPUBBLICA ITALIANA

16193/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	VELLA	- Presidente
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Consigliere
Dott. Giovanna	SCHERILLO	- Consigliere
Dott. Umberto	ATRIPALDI	- Rel. Consigliere
Dott. Emilio	MALPICA	- Consigliere

Agente

R.G.N. 7186/03

Cron. 16193

Rep. 4382

ud. 11/05/06

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


RAS SPA, Riunione Adriatica di Sicurtà spa, in persona
 dei suoi leg. rapp. di Avv. Gianfranco Raiteri, e
 Pietro Zanchetta, elettivamente domiciliato in Roma
Es. firm. autografo?
 VIA PO 24-25/8, presso lo studio dell'avvocato
 SALVATORE TRIFIRO', che lo difende unitamente agli
 avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, PAOLO ZUCCHINALI,
 giusta delega in atti.

- ricorrente -

Contro

CARPANELLI MAURO CARLO, elettivamente domiciliato in
 2006 ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio
 1019 dell'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, *in* *la*
 difesa

-1-





di nome
dell'avvocato PAOLO MARTINELLO, giusta delega in atti

- contraricorrente -

avverso la sentenza n. 268/02 della Corte d'Appello di
MILANO, depositata il 01/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/05/06 dal Consigliere Dott. Umberto
ATRIPALDI;

udito l'Avvocato Patrizia Mittiga Zandri, con delega
dell'Avvocato Salvatore Trifirò, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito l'Avvocato Malandrino GianLuigi difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. R.A.S. ha impugnato, nei confronti di CARPANELLI Mauro, con ricorso notificato l'11.3.03, la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata il 1° febbraio 02, confermativa di quella di 1° grado, che l'aveva condannata a restituire all'intimato quanto indebitamente trattenutogli a titolo di rivalsa delle indennità corrisposte all'agente al quale era subentrato, nonché a corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso, a seguito della risoluzione del contratto d'agenzia "inter-partes".

Lamenta: 1) la violazione degli artt.1321 e segg., 1362, 1363 e segg., 1372 e segg. ^{sequitur} in relazione all'art.37 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, di cui la Corte di Appello aveva errato l'interpretazione, ritenendo che la prevista rivalsa dovesse essere commisurata all'entità effettiva del portafoglio che l'agente subentrante riceve da quello uscente, sia in termini quantitativi che di effettivo valore, onde la diminuzione del portafoglio trasmesso, come pure quella degli inerenti tassi provvigionali, comporterebbe la proporzionale ~~violazione~~ della rivalsa, ciò senza considerare che l'art.37 A.N.A.



riconosce "tont-court" alle imprese il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato, commisurate a vari elementi, quali l'incremento del portafoglio, gli incassi, le provvigioni e l'anzianità, per cui possono variare a parità di portafoglio ed a seconda del motivo che ha determinato lo scioglimento del rapporto; 2) l'omessa, insufficiente ed illogica motivazione, risultando una petizione di principio l'affermazione che il diritto di rivalsa è da proporzionare all'effettivo valore reddituale del portafoglio che riceve l'agente subentrante, non avendo la Corte di merito neppure esaminato la natura e la meccanica delle varie indennità e non spiegando perché, a parità di portafoglio, l'A.N.A. del 1981 consente agli agenti di ricevere indennità diverse.

Con contraricorso notificato il 17.4.03, il CARPANELLI resiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Privi di giuridico fondamento risultano entrambi i motivi che, attesa l'intrinseca connessione, si esaminano congiuntamente.

Infatti proprio gli elementi (portafoglio,



provvigioni, incassi) indicati dalla ricorrente, come s'individuano nei riportati artt. A.N.A. 81, evidenziano invece la necessaria correlazione, affermata dai giudici di merito, con esaustiva motivazione immune da vizi logici, e già evidenziata dalla giurisprudenza di questa corte (9987/91-10501/98), tra il diritto alla rivalsa delle indennità ex art.37 A.N.A., parametrata a detti elementi, (perciò corrisposte all'agente cessato a compensazione del perduto avviamento) e il valore economico del portafoglio attribuito all'agente subentrante.

E' evidente, infatti, che la "causa" della rivalsa, e quindi dell'obbligo dell'agente subentrante di far fronte all'inerente pagamento, va individuato nel fatto che trae immediata utilità dall'avviamento cui accede ed al quale, come visto, sono commisurate, in misura rilevante, le indennità riconosciute del suo predecessore. Onde una decurtazione del valore economico del portafoglio, effettuata, come nella specie, in sede di trasmissione dalla Soc. proponente, che da ciò trae vantaggio, con la riduzione quantitativa e dei tassi di provvigione, ed una diminuzione, quindi, dei benefici, derivanti dall'avviamento, trasmessi



al nuovo agente, è da ritenere che, nella logica dell' "Accordo" in questione, incida necessariamente sull'entità della rivalsa.

Tant'è che l'art.37 la riconosce nei confronti dell'agente "subentrante", quindi che succede, e di conseguenza, nei limiti in cui ciò si verificchi, nella posizione giuridica-economica dell'agente cessato: ossia nella titolarità del medesimo portafoglio.

Portafoglio la cui entità economica, giova ribadire, incide direttamente su quella delle indennità di cui l'art.37 prevede la rivalsa, ed in funzione del quale, perciò, l'agente subentrante, che se ne avvale, è tenuto a rivalere la soc. proponente.

Il fatto, poi, che tale entità, pur costituendone la parte preponderante, non sia il parametro esclusivo della quantificazione delle indennità in questione e quindi della rivalsa, rileverà, ovviamente nella determinazione del "quantum debeat", che peraltro non ha formato ancora oggetto di giudizio, essendo stata sul punto la causa rimessa in istruttoria per il prosieguo.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la S.p.A. R.A.S. alle
spese in € 2.100, di cui 2.000 per onorari.

Così deciso l'11.5.06

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Valeria Neri

23 LUG. 2007
Valeria Neri

SENTENZA N.

N. 8788/2004 R.G.

N. REG. DEP.

10553/2007

29 SET. 2007
N° 8436/07 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

20

In composizione monocratica in persona del g.i.
dott. Carlo Maddaloni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

GIOE' & CRUCIATA s.a.s. P. IVA 01846470811
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore
Nicolosi e Cinzia Bravin ed elettivamente
domiciliata in Milano viale Vittorio Veneto n.24
presso lo studio di quest'ultima

ATTRICE

CONTRO

RIUNIONE ADRIATICA di SICURTA' C.F. 00218610327
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore
Trifirò e Bonaventura Minatolo ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Milano via S.
Barnaba n.32

Aw. Trifirò

TRIBUNALE DI MILANO IL CAPO UFFICIO
- 8 OTT. 2007
PICCH. 1618
APP. 12312

1-8 OTT. 2007

TRIBUNALE DI MILANO

PROC. N. 8788/2004 R.G.

Giudice monocratico: dott. Maddaloni

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DA ALLEGARE AL
VERBALE DI CAUSA DELL'UDIENZA DEL 19.04.2007**

- per -

Gioè & Cruciana s.a.s.

- attrice

- contro -

RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà - S.p.A.

- convenuta

* * *

Il sottoscritto Avv. Salvatore Nicolosi nella qualità di difensore della Gioè & Cruciana s.a.s. così precisa le conclusioni nell'interesse della propria assistita nel giudizio indicato in epigrafe:

Voglia il Tribunale di Milano

1. Rigettare ogni contraria istanza, deduzione o difesa.

Nel merito

2. Condannare RAS S.p.A., in persona del suo leg. rapp. p.t., a restituire alla società attrice la somma di euro 139.443,36, pari alla rivalsa illegittimamente pagata dalla società attrice; ovvero condannare la società convenuta a restituire, per lo stesso titolo, la somma diversa, maggiore o minore, che sarà determinata dal Giudice, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

3. Condannare RAS S.p.A. in persona del suo leg. rapp. p.t. a pagare alla società attrice la somma di euro 1.18.570,48 - o quella diversa, maggiore e minore, che sarà ritenuta di giustizia - a titolo di provvigioni non corrisposte per le causali indicate nel punto 2 dell'esposizione in diritto, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

4. Condannare RAS S.p.A. in persona del suo leg. rapp. p.t., a pagare alla società attrice la somma di euro 98.080,96 - o quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a titolo di somma aggiuntiva prevista dall'art. 12 bis Acc. Naz. Ag. anno 1994, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

Per l'istruttoria

5. Ammettere CTU al fine di quantificare il minor introito conseguito dall'agente subentrante a seguito della riduzione della scala provvigionale (rispetto agli agenti uscenti), della riduzione di portafoglio (imposta dalla mandante) e del divieto di elasticità di sconto, e conseguentemente determinare l'importo della rivalsa da restituire in misura pari a quella già corrisposta e comunque in misura non inferiore al minor introito conseguente alle condizioni contrattuali più sfavorevoli.

6. Vittoria di spese e compensi ivi comprese quelle liquidate dal Giudice al CTU pari ad euro 6.816,72.

Avv. Salvatore Nicolosi

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER LA RAS

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, così statuire:

- 1) respingere la domanda attrice relativa alla restituzione delle somme corrisposte alla Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. a titolo di rivalsa, ex art. 37 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1994.
- 2) Ritenuta la prescrizione per tutte le presunte differenze provvigionali, che sarebbero maturate nel quinquennio antecedente la proposizione della domanda, respingere - pur nei menzionati limiti - la pretesa dell'attrice di assoggettare al calcolo provvigionale le quote del premio relative alle polizze RCA, destinate, per legge, al Servizio Sanitario Nazionale e al Fondo di garanzia, rigettando la domanda di pagamento e di presunte differenze provvigionali, come formulate in citazione.
- 3) Respingere ogni altra pretesa della società.
- 4) In via riconvenzionale:
dato atto che la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. ha sempre riconosciuto alla Gioè e Cruciatà S.a.s. l'indennità ex art. 12 bis, ANA 1994, accertare, occorrendo anche in via riconvenzionale, la sussistenza del credito della Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. relativo al saldo contabile di cassa pari ad € 118.009,21, nonché le ulteriori partite attive a favore della Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. con riferimento alla menzionata gestione, determinando la somma, a conguaglio attivo, a favore della Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a..

19/4/07

5) Condannare l'attrice al pagamento, a favore della Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e 12,5% spese generali.

In istruttoria: La Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. si oppone all'ammissione del capitolato di prova articolato dall'attrice per le ragioni esposte nella comparsa di risposta (pag. 19 e seguenti)”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Gioè & Cruciata s.a.s., con atto di citazione ritualmente notificato il 3-2-2004, conveniva in giudizio, innanzi a questo tribunale, la RAS s.p.a., esponendo:

-che in data 6-8-1997 la RAS le aveva conferito l'incarico di agente principale per la città di Alcamo;

-che il rapporto era cessato in data 31-12-2001 perché uno dei soci accomandatari della esponente, precisamente il sig. Gioè Francesco, aveva raggiunto l'età pensionabile, e la preponente aveva ritenuto di avvalersi in proposito del punto n.5 dell'appendice n.1 alla lettera di nomina;

-che la deducente intendeva ottenere dalla RAS la restituzione della rivalsa da quest'ultima illegittimamente pretesa, la corresponsione della differenza tra le provvigioni erogate e quelle dovute, computando, nei premi incassati, anche l'importo relativo al SSN ed al Fondo Vittime della Strada, nonché la maggior somma dovuta ex art. 12 Accordo Nazionale Agenti 1994.

In particolare, quanto alla prima posta creditoria, l'attrice deduceva che, nella fattispecie, l'istituto della rivalsa, previsto dall'art. 37

ANA, che pone a carico dell'agente subentrante l'onere economico pari alle indennità liquidate dalla compagnia all'agente cessato, per compensare il vantaggio ottenuto dal primo relativo alla acquisizione del portafoglio clienti del secondo, non avrebbe svolto la sua funzione tipica a causa della condotta della RAS, che aveva ridotto sia le provvigioni che lo stesso portafoglio clienti.

La Gioè e Cruciate assumeva inoltre che le provvigioni, nel corso del rapporto, erano state erroneamente calcolate, per difetto, in quanto computate sull'ammontare complessivo dei premi dopo aver tuttavia dedotto la quota relativa al SSN ed al Fondo di Garanzia.

Infine, al termine del rapporto, la compagnia avrebbe dovuto corrispondere, ricorrendone i presupposti, l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 12 bis ANA 1994.

Si costituiva nel processo la RAS s.p.a., contestando il fondamento delle prime due richieste dell'attrice, non contestando la debenza della indennità di cui all'art. 12 bis ANA, eccependo tuttavia in compensazione, attraverso formale domanda riconvenzionale, un proprio credito di euro

118.009,21 relativo al saldo contabile di cassa, risultante alla fine del rapporto.

Espletata una ctu di carattere contabile, la causa, sulle conclusioni precisate all'udienza del 17-4-2007, alla scadenza del termine concesso per il deposito delle memorie di replica, veniva trattenuta per la pronuncia della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato come, seppure parte attrice non risulti aver ridepositato il proprio fascicolo, ritirato all'udienza del 17-4-2007, fissata per la precisazione delle conclusioni, ciò non impedisce l'esame delle domande proposte dalle parti.

Ciò posto, come accennato nella parte espositiva, parte attrice ha chiesto:

- 1) la restituzione della rivalsa pretesa dalla RAS ai sensi dell'art. 37 ANA 1994;
- 2) la corresponsione di differenti provvigionali, derivanti da un ricalcolo di quelle versate nel corso del rapporto, erroneamente computate sui premi al netto della quota di spettanza del SSN e del Fondo di Garanzia;
- 3) il versamento della somma prevista dall'art. 12 bis ANA 1994.

Come sempre accennato nella parte espositiva, solo i primi due crediti sono in contestazione, mentre il terzo è espressamente riconosciuto dalla convenuta, la quale tuttavia reclama a sua volta un proprio credito nei confronti dell'agente, per euro 118.009,21.

Ritiene il tribunale la infondatezza di entrambe le pretese, avanzate dall'attrice, in contestazione.

Quanto alla prima, va ricordato come l'art. 37 dell'Accordo Nazionale Agenti 1994, richiamato da entrambe le parti, stabilisca al primo comma che "è riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennità dovute all'agente nei casi previsti dagli artt. 8 e 8 bis...".

Nei successivi commi due e tre l'art. 37 disciplina poi le modalità, rateali, di versamento della rivalsa, e l'esonero dal pagamento delle rate non ancora scadute nel caso di scioglimento del contratto di agenzia.

Va osservato come tra le parti sia pacifico che l'incarico conferito alla Gioè & Cruciati scaturisse dall'accorpamento di due agenzie e che la rivalsa venne determinata in complessive lire

634.882.222 pari ad euro 327.889,30 ed infine che l'attrice abbia pagato, sino alla cessazione del rapporto, n.5 rate per un importo di lire 397.329.015 pari ad euro 205.203,31.

Le ragioni per le quali sarebbe sorto il diritto alla ripetizione della predetta rivalsa, sono individuate dall'attrice in due circostanze, ed in particolare nel fatto che la misura delle provvigioni accordata all'agente subentrante fosse sensibilmente inferiore a quella corrisposta all'agente uscente ed in quello che nel corso del rapporto era stata imposta all'agente una sensibile riduzione del portafoglio.

Pertanto, sempre secondo l'assunto dell'attrice, l'importo da restituire non poteva comunque essere inferiore al minor introito, pari in totale ad euro 139.443,36, provocato all'agente a causa delle riduzione delle provvigioni e del portafoglio.

Tale tesi non è condivisa dal tribunale.

La ratio dell'istituto della rivalsa, come emerge dalle pronunce della Suprema Corte che hanno affrontato l'argomento (Cass. n.10510/98) -seppure avendo come riferimento un accordo collettivo precedente a quello invocato nel presente giudizio, dove tuttavia l'istituto della rivalsa è

disciplinato in modo analogo- discende dalla individuazione delle funzioni delle indennità riconosciute all'agente cessato, dagli accordi collettivi, risarcitoria, del danno subito dall'agente per la perdita della clientela, compensativa, per l'incremento dell'avviamento della società preponente e per il godimento dell'avviamento già costituito da parte del nuovo agente.

Le indennità che costituiscono il "corrispettivo dovuto per l'incremento dell'attività della società preponente, sono dovute solo da questa che non può quindi rivalersi nei confronti del nuovo agente.

Le altre indennità sono dovute, invece, come corrispettivo dell'avviamento goduto dal nuovo agente sul quale gravano esclusivamente e al quale la società preponente è estranea" (art. 1514).

Le concrete modalità di pagamento delle indennità in questione all'agente cessato, e di esercizio della rivalsa, immediato il primo, secondo un piano di ammortamento la seconda, mirano a favorire entrambi gli agenti, garantendo a quello uscente di percepire immediatamente le proprie spettanze, ed a quello subentrante di "spalmare" tale onere economico su una pluralità di annualità.

7 5

Se questa è la corretta identificazione dell'istituto della rivalsa, come ritiene il tribunale, se cioè la stessa rappresenta il pagamento dell'avviamento goduto dal nuovo agente al momento della acquisizione dell'incarico, le circostanze addotte dall'attrice, e sopra ricordate, per ottenere, quantomeno, un parziale rimborso della rivalsa sin qui versata, sono irrilevanti al fine preteso.

Se nel momento in cui venne conferito l'incarico agenziale, la Gioè & Cruciata ritenne di accettare una provvigione inferiore a quella in precedenza riconosciuta all'agente (o meglio, visto che vennero accorpate due agenzie, agli agenti uscenti), secondo una libera scelta imprenditoriale, atteso che è fin troppo evidente che nulla costrinse l'attrice ad accettare il mandato in oggetto, la circostanza non fa certamente venir meno l'obbligo della stessa di rivalere la preporente delle somme versate all'agente uscente a titolo, si ripete, di corrispettivo dell'avviamento goduto, che grava in via esclusiva sul nuovo agente.

Non può poi, passando alla seconda argomentazione utilizzata dall'attrice, mettersi in discussione la



libertà della compagnia preponente di valutare autonomamente la convenienza economica circa la prosecuzione di determinati rapporti, e quindi la legittimità di disdettare polizze, il che, oltre a determinare la perdita della provvigione per l'agente, provoca ovviamente la perdita dei premi per la preponente, e quindi non è una scelta economicamente neutra per la compagnia di assicurazione, ma giustificata, evidentemente, con valutazioni commerciali che non possono essere sindacate dall'agente.

Ancora una volta, deve ritenersi il fatto assolutamente insignificante per le finalità pretese dall'attrice, non essendo lo stesso in alcuna relazione con la quantificazione, operata all'inizio del rapporto e quindi in epoca precedente, delle indennità spettanti al cessato agente per l'avvicinamento goduto da quello subentrante.

Neppure la pretesa della Gioè & Cruciatà di calcolare le provvigioni sui premi al lordo della quota destinata al SSN ed al Fondo per le Vittime della Strada, è fondata.

9 (A)

L'art. 3 dell'ANA 1994 prevede che con il "termine premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte".

Le condizioni specifiche del contratto di agenzia stipulato tra le parti, prevedono che le provvigioni (di incasso, e di acquisto), le cui percentuali sono poi differenziate per i rami nelle tabelle allegate, siano calcolate sul premio imponibile.

Ritiene il tribunale che il dato letterale di cui al citato art.3 non impedisca di assimilare, quanto alla individuazione del premio netto sul quale calcolare la provvigione, i contributi al SSN ed al FVS al concetto di "tasse ed imposte".

Il fine perseguito, con la esclusione dalla nozione di premio di tasse ed imposte, è quello di evitare che oneri di natura pubblicistica, il cui ammontare è fissato autoritativamente dall'autorità, potessero essere ritenuti come un ricavo dell'impresa, e quindi come quel "vantaggio" economico sul quale poter calcolare la percentuale di spettanza dell'agente.

Il premio netto, nell'attuale situazione di liberalizzazione delle tariffe r.c. auto, è calcolato dalla compagnia, come qualsiasi impresa

10

che operi in un determinato mercato, in modo da coprire i costi del servizio e da realizzare utili, pur con le difficoltà, connesse al settore specifico, di determinare in via preventiva l'ammontare prevedibile delle poste passive (e cioè dei risarcimenti riconosciuti a terzi).

Nella determinazione dei prezzi di vendita dei propri servizi al pubblico, le compagnie che operano tramite agenti, tra i costi, includono certamente anche le provvigioni da riconoscersi a questi.

Le quote da destinarsi come contributi al SSN ed al FVS, sono invece stabilite dalla legge, quanto al primo, e da decreti ministeriali e provvedimenti Isvap, quanto al secondo.

E' evidente che la determinazione di tali oneri sfugge ad ogni possibilità di intervento da parte delle compagnie di assicurazioni.

L'impresa, anche attraverso sofisticate analisi statistiche, potrà liberamente individuare quel prezzo del servizio che le consenta di competere sul mercato, ma poi sarà la PA a decidere l'entità del carico fiscale e dei contributi al SSN ed al FVS.

E' vero che il costo finale per il consumatore comprende sia il prezzo del servizio, questo determinato dall'impresa, che gli oneri di natura pubblicistica, come sono le imposte ed i contributi in questione, ma per la compagnia questi ultimi rappresentano una partita di giro, dal momento che, così come riscossi dai clienti, vengono riversati all'Erario ed agli Enti Pubblici predetti (SSN e FVS), e quindi, con riferimento all'attività imprenditoriale, sono elementi neutri.

Se la provvigione è destinata a compensare l'agente della utilità economica conseguita dal preponente ed è rappresentata da una percentuale dell'importo percepito da quest'ultimo, i contributi al SSN ed al FVS non possono ritenersi somme realmente incassate dalla compagnia, obbligata, una volta riscossi dagli assicurati, a versarli ai predetti enti pubblici.

Posto che la Suprema Corte, come ricorda parte convenuta, ha ritenuto l'ammissibilità di una interpretazione estensiva di una clausola del contratto collettivo a casi ragionevolmente assimilabili a quello previsto (Cass.7763/1995), ritiene il tribunale che il premio assicurativo, ai fini del calcolo delle provvigioni spettanti

all'agente, debba intendersi al netto non solo di tasse ed imposte ma anche dei contributi al SSN ed al FVS.

Nulla spetta, pertanto, all'attrice a titolo di minori provvigioni corrisposte, posto che questa sono state calcolate, nel corso del rapporto, sui premi al netto dei citati contributi, in modo che il tribunale reputa corretto.

Come già detto, la spettanza all'agente della indennità di cui all'art. 12 bis ANA 1994, non è stata mai posta in discussione dalla convenuta.

La quantificazione di tale indennità da parte del ctu è stata oggetto di un solo, e parziale, rilievo da parte della convenuta, che lamenta come il consulente abbia preso come riferimento, per il calcolo, non il "monte" provvigioni effettivamente liquidato nel corso del rapporto, ma quello come "ricalcolato" tenendo conto anche dei predetti contributi al SSN ed al FVS.

Dal momento che, per le ragioni sopra esposte, non spettano all'attrice differenze provvigionali, da ciò consegue che il calcolo della indennità di cui all'art. 12 bis ANA 1994, deve avvenire unicamente sulla base delle provvigioni in concreto corrisposte.

Ciò comporta, come rileva lo stesso ctu, che l'ammontare di tale indennità è pari ad euro 94.681,26 (v. pagg.17-18 della consulenza tecnica).

La stessa RAS s.p.a. risulta creditrice dell'agente della somma di euro 118.009,21.

La debenza di tale somma si ricava agevolmente dai doc.ti 7-8 prodotti dalla convenuta, costituiti, il primo, dalla fotocopia di assegni circolari emessi per il predetto importo ed intestati alla RAS, i cui originali mai tuttavia sono stati consegnati alla convenuta secondo allegazioni non contestate dall'attrice, onerata della prova di aver estinto l'obbligazione, ed il secondo dalla appendice n.10 del verbale di riconsegna, sottoscritto dall'attrice, che tale credito della compagnia menziona, operandone il riconoscimento.

Né nel corso del giudizio, né in sede di precisazione delle conclusioni, del resto, l'attrice ha sollevato specifiche contestazioni circa la domanda riconvenzionale della RAS.

Operata la compensazione tra le contrapposte ragioni creditorie, entrambe liquide ed esigibili, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore della RAS s.p.a. della somma di euro 23.327,95 (euro 118.009,21 - euro 94.681,26).

14

Posto che la convenuta non ha chiesto l'attribuzione di interessi su tale importo, nulla va disposto quanto a tali accessori del credito.

In ragione della soccombenza di parte attrice, quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, nella liquidazione operata in dispositivo, ed a sopportare gli esborsi relativi alla ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

a) respinge le domande proposte dall'attrice relative alla restituzione della rivalsa ed al pagamento di differenze provvisionali;

b) accertato in euro 94.681,26 il credito della attrice nei confronti della RAS s.p.a. ex art. 12 bis ANA 1994, ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, in euro 118.009,21 il credito della RAS s.p.a. nei confronti dell'attrice, operata la compensazione tra le opposte partite creditorie, condanna la Gioè & Cruciata s.a.s. al pagamento in favore della RAS s.p.a. della somma di euro 23.327,95;

c) condanna la Gioè & Cruciata s.a.s. al rimborso delle spese processuali sostenute dalla RAS s.p.a.,

liquidate in euro 13.125,00 di cui euro 3.000,00
per diritti, euro 9.000,00 per onorari ed euro
1.125,00 per rimborsi spese generali;

d) pone gli esborsi relativi alla ctu a carico di
parte attrice.

Milano 13 settembre 2007

Il Giudice

Dott. *Alfredo* Maddaloni

[Signature]
IL CANCELLIERE CT
Alberto Pilitto

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI
29 SET. 2007
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CT
Alberto Pilitto
[Signature]